

REGOLAMENTO DELLE **EROGAZIONI**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

**REGOLAMENTO DELLE EROGAZIONI
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA**

Indice

Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Oggetto	pag. 3
Art. 3 - Attività istituzionale	pag. 3
Art. 4 - Principi Generali	pag. 4
Art. 5 – Programma pluriennale di intervento	pag. 4
Art. 6 – Documento Programmatico Previsionale annuale	pag. 5
Art. 7 – Beneficiari degli interventi	pag. 5
Art. 8 – Programmi e progetti propri	pag. 5
Art. 9 – Contributi a progetti ed iniziative di terzi	pag. 6
Art.10 – Richieste di contributo	pag. 7
Art.11 – Attività istruttoria	pag. 7
Art.12 – Criterio di valutazione	pag. 8
Art.13 – Delibera delle erogazioni	pag. 8
Art.14 – Modalità erogative	pag. 9
Art.15 – Verifica dell’attuazione dei progetti	pag.10
Art.16 – Rapporto sulle erogazioni	pag.10
Art.17 – Pubblicità	pag.10
Art.18 – Entrata in vigore	pag.10

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Fondazione”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara;
 - b) “Statuto”, lo Statuto approvato dall’Autorità di Vigilanza in data 7 Ottobre 2016;
 - c) “Settori ammessi”, i settori indicati all’art.1, lettera c-bis), decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153 e successive modificazioni ed attuazioni, in cui la Fondazione opera in via esclusiva;
 - d) per “Settori rilevanti”, i settori scelti dal Comitato di Indirizzo ogni tre anni fino ad un massimo di cinque fra i settori ammessi in cui la Fondazione opera in via prevalente.
 - e) per “contributo”, qualsiasi finanziamento diretto o indiretto effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative nei settori di intervento della Fondazione medesima;
 - f) per “progetto ed iniziativa di terzi” qualsiasi forma di proposta comunque organizzata compatibile con i settori di intervento della Fondazione, destinata a produrre risultati apprezzabili e valutabili in un arco temporale determinato, proveniente da soggetti estranei alla Fondazione che ne siano titolari e responsabili sia dal punto di vista dei contenuti che di quelli amministrativi e contabili;
 - g) per “programmi e progetti propri”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata dalla Fondazione direttamente o avvalendosi di società di scopo o della collaborazione di terzi, al fine di perseguire i propri scopi statutari.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, disciplina l’attività istituzionale della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari determinando in particolare i criteri e le modalità di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di garantire la massima trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse ed efficacia degli interventi oltre ad una più ampia tutela degli interessi contemplati nello Statuto.

Articolo 3

Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale, di promozione culturale e stimolo per uno sviluppo economico sostenibile indirizzando la propria attività esclusivamente nei settori ammessi dalla normativa vigente ed assicurando un’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori di maggiore rilevanza sociale e culturale.
2. Il Comitato di indirizzo sceglie ogni tre anni fino ad un massimo di cinque settori rilevanti fra i settori ammessi in cui la Fondazione opererà in via prevalente.
3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Massa e Carrara.

La Fondazione può operare anche al di fuori del territorio nazionale per:

 - a) interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale e/o culturale;
 - b) realizzare progetti in collaborazione con enti aventi finalità analoghe alle proprie;
 - c) aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi coerenti con quelli della Fondazione;
 - d) aderire ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all’art.10 decreto legislativo n.153/1999 o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

Articolo 4

Principi Generali

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza.
2. La Fondazione svolge la propria attività:
 - a) assegnando contributi a progetti ed iniziative di terzi compatibili con i programmi di intervento;
 - b) promuovendo propri programmi e progetti da realizzare direttamente o tramite la collaborazione con altri soggetti privati o pubblici;
 - c) mediante l'esercizio di imprese strumentali operanti esclusivamente nell'ambito dei settori rilevanti ovvero anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva in detti settori.
3. La Fondazione definisce la propria attività istituzionale con programmi pluriennali di intervento e documenti programmatici previsionali annuali predisposti dal Comitato di Indirizzo. Restano pertanto esclusi gli interventi nei settori di attività non individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi.
4. La Fondazione può prevedere la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi non legati, per loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibile ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione.
5. Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. Con delibera del Comitato di Indirizzo la Fondazione può assumere la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento.
6. La Fondazione può provvedere a divulgare, nelle forme ritenute più opportune, le informazioni necessarie a far conoscere i programmi pluriennali di intervento ed i documenti programmatici previsionali annuali, le attività ed i propri progetti posti in essere, nonché i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi.

Articolo 5

Programma pluriennale di intervento

1. Il Comitato di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre approva il programma pluriennale di intervento per il triennio successivo definendo gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'attività istituzionale della Fondazione, i settori di intervento, le priorità in relazione alle esigenze del territorio ed alle risorse finanziarie preventivate per il periodo.
2. Il programma pluriennale di intervento prevede e definisce la costituzione di imprese strumentali, o l'utilizzazione di quelle già costituite nei settori rilevanti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dallo statuto della Fondazione.
3. Il programma pluriennale di intervento contiene gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella predisposizione dei documenti programmatici previsionali annuali di attività della Fondazione.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede ad aggiornare o ad apportare eventuali modifiche alla programmazione pluriennale relativa al triennio di riferimento.
5. Al fine di garantire trasparenza e motivazione delle scelte il programma pluriennale è preceduto da idonei studi di ricerca sui bisogni del territorio. A tal fine il Comitato di Indirizzo può costituire apposite commissioni di studio.

Articolo 6

Documento programmatico previsionale annuale

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Indirizzo medesimo.
2. Il documento programmatico previsionale potrà precisare ulteriormente gli obiettivi specifici individuati nei programmi pluriennali e gli ambiti progettuali di intervento.

Articolo 7

Beneficiari degli interventi

1. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, come pure qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'unica eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
2. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti pubblici e privati senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione.
3. Gli enti privati devono essere legalmente costituiti da almeno due anni per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.
4. Non sono ammessi:
 - a) interventi a sostegno di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni di categoria ed enti, anche senza fini di lucro, portatori di interessi specifici o che abbiano come finalità la tutela degli interessi degli associati di tali organizzazioni o soggetti, ed a sostegno di iniziative direttamente finalizzate ad influenzare o a sostenere le campagne elettorali e referendarie.
 - b) interventi a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
 - c) interventi a favore di soggetti con finalità comunque incompatibili con quelle della Fondazione;
 - d) interventi a sostegno di persone fisiche.

Articolo 8

Programmi e progetti propri

1. Nel rispetto ed in applicazione di quanto formulato nei documenti programmatici pluriennali ed annuali la Fondazione può realizzare propri progetti e programmi sia direttamente che mediante società di scopo o la collaborazione con altri soggetti privati o pubblici.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone per ciascun progetto un documento di progettazione in cui sono specificati gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche della Fondazione impegnate e lo stato di avanzamento del progetto. Il documento di progettazione è trasmesso periodicamente al Comitato di Indirizzo.
3. Prima dell'avvio di un progetto il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità avvalendosi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.

Articolo 9

Contributi a progetti ed iniziative di terzi

1. Le richieste di contributo devono essere presentate alla Fondazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 marzo di ciascun esercizio tramite apposito modulo reperibile presso la Fondazione o scaricabile dal sito internet della medesima. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali il modulo di domanda contiene sia l'informativa sulla tutela dei dati personali che il modulo di consenso al loro trattamento che debbono essere sottoscritti dal soggetto richiedente.
2. Le domande pervenute in un periodo diverso potranno essere esaminate se, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, saranno ritenute urgenti e di particolare interesse per gli scopi della Fondazione.
3. Qualora le risorse disponibili siano sufficientemente significative la Fondazione per specifici interventi può prevedere nel documento programmatico previsionale uno o più bandi di erogazione stabilendo l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno di essi.
4. Il bando di erogazione contiene un invito a proporre progetti al vaglio della Fondazione e di regola i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del settore di intervento in cui deve essere realizzato il progetto, il relativo ambito territoriale di svolgimento e la ricaduta;
 - b) l'indicazione delle attività eventualmente escluse da erogazioni;
 - c) l'indicazione delle forme e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione;
 - d) gli obblighi e gli oneri posti a carico dei proponenti in caso di conseguimento dell'erogazione richiesta;
 - e) i requisiti soggettivi che i proponenti debbono possedere;
 - f) la documentazione che deve essere prodotta dai richiedenti a pena di esclusione, con l'indicazione dei casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione;
 - g) il termine non inferiore a trenta giorni, con decorrenza dalla pubblicazione del bando, entro il quale i soggetti interessati debbono presentare la propria proposta;
 - h) le indicazioni relative al contenuto del progetto, la descrizione delle sue diverse fasi di realizzazione e della sua durata;
 - i) l'indicazione dei soggetti beneficiari, degli scopi perseguiti e dei risultati attesi;
 - j) l'indicazione di eventuali altri mezzi economici che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto o di eventuali soggetti che contribuiscono all'esecuzione del progetto o ai quali è stata richiesto un contributo ed il relativo ammontare;
 - k) l'indicazione dei criteri oggettivi secondo i quali può essere misurata la realizzazione delle diverse fasi di definizione del progetto proposto, con la specificazione che tali criteri non sono vincolanti per la Fondazione;
 - l) la richiesta di allegare lo statuto del soggetto proponente, l'ultimo bilancio consultivo approvato e quello previsionale riguardante l'anno in cui deve essere effettuata l'erogazione richiesta;
 - m) l'avvertimento che l'accettazione della proposta e la successiva erogazione sono subordinate all'onere del richiedente di fornire eventuali altre informazioni e/o documentazione che gli organi della Fondazione considerassero opportuno richiedere;
 - n) qualora previsto, l'allegazione di uno studio di fattibilità del progetto e le modalità a cui deve attenersi tale studio.
5. Il bando di erogazione è reso pubblico con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Articolo 10

Richieste di contributo

1. La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.
2. Le richieste di contributo debbono essere presentate, a pena di inammissibilità, sull'apposita modulistica predisposta dalla Fondazione ed essere sottoscritte dal soggetto istante o dal legale rappresentante. Le domande dovranno indicare:
 - a) i dati completi del richiedente, compreso l'indirizzo, anche di fax o posta elettronica, a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda;
 - b) l'ambito di operatività dell'istante e le attività da questi ordinariamente svolte;
 - c) il contenuto specifico del progetto o dell'iniziativa presentata, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dello stesso;
 - d) il fabbisogno finanziario, indicato sia in dettaglio che in complesso, ed eventuali altri fonti di finanziamento che concorreranno alla completa realizzazione del progetto o dell'iniziativa;
 - e) l'ultimo bilancio approvato con il relativo verbale, ed il bilancio previsionale riguardante l'anno in cui deve essere effettuata l'erogazione distinguendo fra risorse proprie, già concesse da altri soggetti e/o richieste ad altri soggetti; l'ammontare del contributo richiesto alla Fondazione;
 - f) i tempi previsti per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa;
 - g) le informazioni ritenute utili per la valutazione di meritevolezza e fattibilità del progetto o dell'iniziativa;
 - h) eventuali altri progetti ed iniziative in corso con la Fondazione ovvero precedenti erogazioni ricevute nell'ultimo triennio;
 - i) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti Autorità.
3. Alle richieste di contributo deve essere allegata:
 - a) copia documentazione idonea a comprovare l'assenza della natura di impresa e dello scopo di lucro in capo al soggetto richiedente. A titolo esemplificativo: atto costitutivo, statuto, attestati di iscrizione ad Albi e Registri, norme di legge o altri atti e documenti aventi carattere costitutivo. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia natura di ente pubblico o istituzione religiosa la predetta documentazione potrà essere omessa, salvo esplicita richiesta della Fondazione.
 - b) copia documentazione atta ad illustrare la solidità e l'affidabilità dell'ente. A titolo esemplificativo: l'ultimo bilancio consuntivo approvato e copia del richiesta, eventuale organigramma, personale dipendente e/o collaboratori.
 - c) copia documentazione atta ad illustrare la validità del progetto o dell'iniziativa da finanziare nonché la meritevolezza e la fattibilità dello stesso. A titolo esemplificativo: relazione contabile dalla quale sia possibile evincere con chiarezza l'entità delle diverse categorie di spese che si prevedono di coprire con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ricavati dagli altri finanziatori, progetti tecnici, preventivi di spesa, pareri e studi.
 - d) Tutta la documentazione prodotta dovrà consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del contributo eventualmente da stanziare, oltre che l'effettiva realizzabilità del progetto.

Articolo 11

Attività istruttoria

1. Scaduti i termini per la presentazione, le richieste di contributo pervenute sono esaminate dagli Uffici della Fondazione che ne verificano la regolarità sia sotto il profilo della completezza formale che della rispondenza con le norme statutarie, regolamentari e di programmazione adottate dalla Fondazione nonché con quelle contenute in eventuali bandi di erogazione.
2. Nel caso in cui una richiesta di contributo risulti incompleta o comunque carente degli elementi richiesti la Fondazione può considerare invalida la proposta o, a sua scelta, ha facoltà di chiedere

le necessarie integrazioni fissando un termine entro il quale la domanda dovrà essere integrata a pena di decadenza.

3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria gli Uffici della Fondazione possono assumere informazioni integrative rispetto a quelle indicate negli articoli precedenti al fine di acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria.
4. Effettuato l'esame di tutte le richieste gli Uffici della Fondazione predispongono un elenco di sintesi riepilogativo delle richieste che verrà sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Articolo 12

Criteri di valutazione

1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da finanziare la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano, ove possibile, la comparabilità dei progetti e delle iniziative riferite ad uno stesso settore, con particolare riguardo alla loro fattibilità ed alle effettive necessità del territorio.
2. In particolare nella valutazione di ogni singola iniziativa o progetto si terrà conto delle seguenti caratteristiche:
 - a) corrispondenza del progetto e dell'iniziativa ai programmi della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel presente regolamento e nello statuto nonché a quelli fissati in eventuali bandi di erogazione.
 - b) coerenza interna del progetto in relazione ai mezzi utilizzati ed alla capacità di conseguire gli obiettivi perseguiti;
 - c) sostenibilità e fattibilità del progetto o dell'iniziativa in riferimento all'entità del contributo erogato;
 - d) esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e consistenza di tali finanziamenti;
 - e) esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - f) originalità del progetto e dell'iniziativa e grado di incidenza sul territorio di competenza della Fondazione;
 - g) capacità futura del soggetto di totale e/o parziale autofinanziamento;
 - h) completezza della documentazione fornita.
3. Qualora la richiesta di contributo sia di importo rilevante si terrà conto anche dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto e l'iniziativa è suscettibile di determinare, sia in relazione ai costi del medesimo che ad ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

Articolo 13

Delibera delle erogazioni

1. L'individuazione dei singoli progetti ed iniziative da finanziare e la determinazione dell'importo dei finanziamenti viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione di norma entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste.
2. Sulle domande presentate fuori termine ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione delibererà nel termine ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può condizionare l'approvazione di un progetto e di un iniziativa all'adozione di alcune modifiche e può assegnare un contributo inferiore a quello richiesto.

4. Ogni decisione sulle richieste di erogazione è comunicata ai soggetti istanti per iscritto, anche per fax o posta elettronica, di norma entro 30 giorni dalla deliberazione. Le richieste per le quali non è stata concessa l'erogazione di finanziamento potranno essere riproposte.

Articolo 14 **Modalità erogative**

1. Il Segretario Generale della Fondazione sovrintende alle procedure di erogazione deliberate assicurando che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. Nella comunicazione della decisione che accoglie la richiesta di erogazione sono contenute le indicazioni delle modalità con cui sarà liquidato il contributo, gli obblighi di rendicontazione per i progetti e gli altri oneri posti a carico del beneficiario, al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti e favorire le necessarie procedure di verifica.
3. Qualora il contributo accordato sia inferiore alla somma richiesta, la Fondazione potrà esigere dal soggetto richiedente di riformulare tempestivamente il piano finanziario che non potrà ridurre o l'apporto di mezzi propri o dei contributi già accordati indicati in fase di presentazione della domanda.
4. In ogni caso, qualora il progetto o iniziativa venga modificato o subisca una riduzione dei costi preventivati indicati nella richiesta presentata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.10 comma 2 lett. d), il soggetto richiedente dovrà informare preventivamente la Fondazione, la quale potrà autorizzare tale variazione per iscritto. In difetto di tale preventiva autorizzazione il contributo potrà essere revocato o erogato in misura ridotta, proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
5. L'erogazione delle risorse deliberate avviene sulla base di documentazione comprovante tutte le spese effettuate, anche per stati di avanzamento dei lavori. In casi particolari il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre per determinate situazioni delle erogazioni parziali anticipate delle spese per la realizzazione dei progetti. In ogni caso tutte le spese devono essere adeguatamente rendicontate e, per importi ritenuti dalla Fondazione significativi riguardo al progetto finanziato, deve essere adeguatamente documentato l'avvenuto pagamento.

I contributi vengono erogati normalmente mediante bonifico bancario intestato al soggetto beneficiario, ed eccezionalmente mediante bonifico bancario intestato :

- Al fornitore, su delegazione di pagamento liberatoria da parte del beneficiario, di fatture inerenti il progetto con documenti di spesa intestati allo stesso beneficiario;
- Al fornitore, in esecuzione di acquisti diretti effettuati dalla Fondazione con terzi ed aventi effetti a favore del beneficiario o effettuati dal beneficiario con terzi ed aventi effetti a proprio favore (documenti di spesa intestati alla Fondazione con specificazione della causale, previo accordo con la Fondazione , benestare e dichiarazione di conformità e/o collaudo del beneficiario).
- In caso di contributi di importo minimo potrà essere consentito il pagamento mediante assegno circolare intestato al beneficiario

I contributi di importo minimo, erogati a sostegno della attività del soggetto richiedente, potranno essere pagati dietro presentazione dell'ultimo bilancio approvato, corredato di copia del relativo verbale.

A conclusione del progetto il beneficiario ha l'obbligo di inviare alla Fondazione una relazione finale dettagliata sul medesimo, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale di tutte le spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è in facoltà della Fondazione richiedere una relazione per ogni anno.

Articolo 15 **Verifica dell'attuazione dei progetti**

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'attuazione dei progetti finanziati. A tal fine può affidare ad uno o più dei propri componenti, o a commissioni nominate dal Comitato di Indirizzo, l'incarico di verificare l'attuazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto l'erogazione.
2. Gli incaricati della Fondazione, eventualmente anche con l'ausilio di esperti, hanno facoltà di chiedere informazioni e trasmissione di documenti, di accedere ai luoghi in cui viene attuato il progetto e di chiedere relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei lavori. Tutte le spese inerenti e sostenute dalla Fondazione saranno ritenute a carico del contributo deliberato.
3. Qualora il progetto o l'iniziativa per il quale è stato concesso il contributo non avvenga alla data indicata o non sia avviato entro sei mesi e concluso nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione, il contributo medesimo si intende revocato, salvo che nel frattempo non siano intervenute fondate ed oggettive ragioni di rinvio della realizzazione che, a giudizio insindacabile della Fondazione, consentano di mantenere l'impegno ad erogare.
4. Qualora la verifica accerti la mancata o non corretta attuazione del progetto il Consiglio di Amministrazione delibera l'adozione dei provvedimenti opportuni, compresa l'esclusione del soggetto dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo.

Articolo 16

Rapporto sulle erogazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio redige ed approva un rapporto su tutta l'attività erogativa, dell'attuazione dei progetti, svolta nell'anno precedente e sulla sua efficacia. Al rapporto sono allegati l'elenco completo dei soggetti che hanno ottenuto erogazioni dalla Fondazione ed il relativo importo.
2. Il rapporto sulle erogazioni è allegato alla relazione annuale sull'attività della Fondazione ed al bilancio consultivo e viene reso pubblico nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 17

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento è depositata e consultabile presso il sito internet e gli Uffici della Fondazione, la quale potrà curare anche altre forme di pubblicità.
2. I bandi di erogazione di cui all'articolo 9, comma 4, del presente regolamento sono resi pubblici mediante deposito presso gli Uffici della Fondazione e con la pubblicazione su almeno due quotidiani diffusi nel territorio di operatività.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'articolo 17, comma 1.
2. Alle pratiche di erogazione per le quali sia già stata presentata la relativa domanda alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.